

5/2026



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**prima sezione civile**

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Anna Battaglia – giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio promosso da

D.A.C. spa (C.F. 03038290171), con sede in Via Marconi n. 15, 25020 Flero (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Emanuele II n. 36, 25034 Orzinuovi (BS), presso e nello Studio dell'Avv. Emanuela Cattaneo (CF: CTTMNL86R55G149H) – ricorrente

nei confronti di

IL VECCHIO CORSARO sas di BASSANELLO BRUNO & C.,  
CALCROCI VIA NUOVA 139 30010 CAMPONOGARA (VE), C.F./P.I.  
03713290272 – convenuta

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

***CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI***

***IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE***

***art. 118 disp. attuaz cpc.***

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;



verificato che la notifica è stata eseguita come segue: Il giorno 13/01/2026 alle ore 08:42:06 (+0100) nel messaggio "TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - PROC. PREFALLIMENTARE N. 5 - 1/2026 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE" proveniente da [tribunale.veneziasnc@legalmail.it](mailto:tribunale.veneziasnc@legalmail.it) e destinato all'utente [ilvecchiocorsaro.snc@legalmail.it](mailto:ilvecchiocorsaro.snc@legalmail.it) è stato rilevato un errore 5.2.1 - InfoCert S.p.A. - casella inibita alla ricezione Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. Identificativo messaggio: [51034287.0081CD92.B64E0C4C.F57F1E25.posta-certificata@legalmail.it](mailto:51034287.0081CD92.B64E0C4C.F57F1E25.posta-certificata@legalmail.it); quindi, Certificato di avvenuta notifica Notifica N .Prot. 60001 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Venezia nei confronti di 03713290272 inserita in data 13-01-2026 Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII - RG 5 - 1/2026 - Tribunale Ordinario di Venezia Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;



rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati:

debiti tributari: € 20.000,24;

debiti contributivi: € 13.273,79;

debiti verso la parte ricorrente: € 34.344,16;

ritenuto di nominare curatore il dott. Luca Agostini, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

### ***PER QUESTI MOTIVI***

visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di IL VECCHIO CORSARO sas di BASSANELLO BRUNO & C., CALCROCI VIA NUOVA 139 30010 CAMPONOGARA (VE), C.F./P.I. 03713290272;

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore il dott. Luca Agostini, con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

fissa l'udienza dell'**1.7.2026 ore 9:15**;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di



PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 26.2.2026.

Il Presidente  
Marco Campagnolo

